

Anna Elisabetta Galeotti

***Hate speech: un dibattito
lungo due decenni***

I.

L'*hate speech*, o per dirla in italiano il discorso d'odio, come problema di una società democratica e pluralista, è entrato nell'agenda del dibattito pubblico insieme al multiculturalismo, sul finire degli anni Ottanta e inizio degli anni Novanta, in parallelo alla questione della correttezza politica, che dell'*hate speech* rappresenta il polo opposto (Berman 1992, Baroncelli 1996, Hughes 2009). Lo sfondo di questo dibattito, che è partito negli Stati Uniti con la battaglia sul "canone", sui curricula scolastici (Howe 1992, Gates 1992, Casement 1997), è appunto la società multiculturale, una società abitata da più gruppi, in posizione reciprocamente asimmetrica, ciascuno portatore di una cultura rivendicata come centrale per l'identità collettiva, a sua volta ritenuta indispensabile per l'autonomia dei membri del gruppo.

Il multiculturalismo è stato articolato in modi svariati e assai diversi fra loro entro uno spettro che va da posizioni più orientate alla difesa e affermazione collettiva di gruppi e culture (Parekh 2000 e Modood 2007) a posizioni più liberali per le quali la cultura e l'identità collettiva sono strumentali per l'inclusione piena dei membri del gruppo entro la democrazia multiculturale (Raz 1994, Kymlicka 1995). In ogni caso, il dibattito ha preso l'avvio dalla questione della difficile inclusione nella cittadinanza e nella società di minoranze, di gruppi oppressi, marginalizzati e discriminati (Young 1990): l'esclusione sociale degli individui membri di questi gruppi è apparsa connessa proprio alla loro appartenenza, dato che i tratti e le caratteristiche collettive del gruppo sono stati cristallizzati in un'immagine negativa, in un'identità disprezzata dalla maggioranza sociale. Ed è l'immagine negativa, presente nei

pregiudizi e negli stereotipi sociali, il fattore della marginalizzazione e della discriminazione subita dal gruppo in questione. Sulla base di questa analisi, i sostenitori del multiculturalismo si sono mossi lungo due direttrici, avanzando due tipi di rivendicazioni: da una parte, la richiesta della visibilità e del sostegno pubblico alle identità collettive oppresse e alle culture minoritarie per promuoverne l'inclusione a pari titolo entro la società democratica; dall'altra la richiesta di difesa pubblica dal "danno di disconoscimento" (Thompson, Yar 2011) derivante da pratiche e linguaggio abusivo, quali ostacoli all'inclusione dei gruppi marginalizzati. Entrambe le richieste hanno come obiettivo il riconoscimento dei gruppi oppressi e dei loro membri come meritevoli di eguale considerazione e rispetto sullo stesso piano della maggioranza e implicano trattamenti differenziali miranti a pareggiare le condizioni con la maggioranza. Non a caso le rivendicazioni del multiculturalismo sono anche state etichettate come "politica del riconoscimento" (Taylor 1994) e "politica dell'identità" (Alcoff 2006). Si tratta in fondo di rivendicazioni che mirano al cambiamento simbolico, come premessa di cambiamenti sostanziali nei rapporti di potere fra gruppi sociali (Galeotti 2002). Tuttavia il riconoscimento deve essere manifestato in qualche forma concreta che volta a volta può prendere la forma di richieste distributive o richieste di restrizioni legali su certi comportamenti e pratiche. Così, le richieste di sostegno pubblico alle identità collettive oppresse comprendevano un insieme di rivendicazioni tra cui, per esempio, le discusse azioni affermative. Dall'altra parte, le richieste di difesa pubblica dei gruppi oppressi si sono tradotte in domande di restrizioni relativamente all'uso di certe pratiche e di un certo linguaggio, ritenute lesive della dignità dei membri dei gruppi oppressi. In breve, anche se l'obiettivo è quello del riconoscimento eguale, e quindi un obiettivo simbolico, questo si traduce in azioni pubbliche non già simboliche, ma in genere problematiche per l'impianto teorico-normativo della democrazia liberale.

Un primo aspetto problematico comune a entrambi i tipi di richieste riguarda il trattamento differenziale implicato in tutti e due i casi e contrastante col principio liberale di trattamento eguale. Al proposito sono stati prodotti diversi argomenti, anche da parte liberale (Cohen, Nagel, Scanlon 1977) che, in sintesi, hanno sostenuto che eguaglianza comporta il trattamento da eguali e non necessariamente trattamenti eguali, mentre viceversa trattamenti eguali in certi casi sono fattori di discriminazione. Anche se molte altre questioni sono state sollevate con riferimento alle diverse richieste di promozione pubblica dei gruppi e delle culture minoritarie e oppresse, sia con riferimento

ai principi liberaldemocratici (Barry, 2000, Okin, 1999) sia con riferimento agli effetti di queste misure, in particolare sulla coesione sociale (Schlesinger 1992, Cattle 2008), e anche se questo ha portato a rivedere il quadro del multiculturalismo in generale, tuttavia molte più perplessità hanno suscitato le domande di restrizione legale di pratiche e linguaggio ritenuto lesivo della dignità dei membri del gruppo oppresso. Questo perché, mentre il trattamento differenziale si presta a essere interpretato entro lo spazio del principio di eguaglianza, le richieste di restrizioni legali su pratiche e discorsi entrano direttamente in conflitto con la libertà. E non solo la libertà è un principio prioritario nella tradizione liberale (Rawls 1971), ma anche le restrizioni della libertà non si prestano a essere interpretate come promozione di una più ampia concezione della libertà. Le restrizioni della libertà possono ovviamente essere giustificate e divenire legittime, ma solo se l'assenza delle restrizioni mette in pericolo la libertà, la proprietà o l'integrità fisica di terzi, o la sicurezza dell'ordine sociale e politico in quanto tale. In altri termini, solo se la libertà non ristretta causa danni a terzi o all'ordine in quanto tale.

2.

Concentrandoci ora specificamente sulla questione dei discorsi e delle espressioni di odio, vediamo di tratteggiare la posizione a favore di una loro restrizione legale e quella contraria, così come sono emerse all'origine e poi nel corso del dibattito sull'*hate speech*.

La posizione favorevole alle restrizioni legali su hate speech si può riassumere così. Le espressioni di odio rivolte a membri di gruppi con una storia di oppressione e marginalizzazione non sono equivalenti alle offese scambiate fra individui nelle quotidiane interazioni sociali. Questo perché l'individuo è offeso in quanto appartenente a quel gruppo, come rappresentante di una minoranza socialmente non rispettata e considerata meno che uguale alla maggioranza della società. L'offesa al singolo membro costituisce pertanto un danno non solo e non tanto psicologico per l'individuo, la cui presenza nello spazio pubblico viene messa a repentaglio, quanto simbolico per l'intero gruppo, un danno che è stato chiamato "danno di disconoscimento" (Thompson, Yar 2011). Se le politiche multiculturali cercano di favorire l'inclusione alla pari di gruppi oppressi entro la cittadinanza, le espressioni d'odio minano propriamente il processo d'inclusione, delegittimando la pre-

senza nella vita pubblica e sociale degli appartenenti a quel gruppo. La messa al bando dei discorsi d'odio avrebbe dunque il senso di bloccare il disconoscimento e rappresenterebbe una presa di posizione pubblica contro la minaccia di persistente marginalizzazione. In una battaglia essenzialmente simbolica per la presenza legittima delle minoranze nello spazio pubblico delle democrazie pluraliste, il discorso d'odio è spesso una reazione alla conquistata visibilità dei gruppi oppressi, mentre la censura sui discorsi d'odio rappresenta allo stesso tempo la delegittimazione dei pregiudizi e stereotipi, segni del disprezzo sociale verso certi gruppi, e la protezione della presenza pubblica delle minoranze. Questo in sintesi l'argomento a favore della restrizione, così come appariva all'origine della polemica sull'*hate speech*. Argomento che si basa sulla tesi secondo cui gli abusi verbali e gli insulti costituiscono un danno non solo simbolico, secondo quanto detto sopra, ma anche concreto in quanto incitamento implicito all'abuso fisico, a intimidazioni e attacchi personali. (Matsuda, Delgado 1992, Mackinnon 1993).

3.

L'argomento contrario alle restrizioni si appella in primo luogo alla libertà d'espressione che verrebbe messa a repentaglio da qualunque forma di censura. La discussione sulla priorità o meno della libertà d'espressione rispetto ad altri diritti e a considerazioni come il danno di disconoscimento è complicato da una serie di questioni contestuali e pratiche. Può sembrare strano che una battaglia fra principi, almeno in apparenza, venga influenzata da questioni contestuali e pratiche, ma il fatto è che la priorità della libertà di espressione rispetto ad altri diritti è costituzionalmente garantita solo negli Stati Uniti d'America, dove è specificamente affermata nel Primo Emendamento alla Costituzione (Post 1991). In altri contesti, quali quelli delle costituzioni europee, la libertà d'espressione è un principio costituzionale, ma non gode di quella priorità rispetto ad altri principi costituzionali, e dunque, laddove si manifesti un conflitto fra diritti, non ha necessariamente la precedenza. L'Unione Europea, tanto tramite la Commissione, quanto tramite il Consiglio, sulla base della Carta dei Diritti dell'Unione ha attivamente promosso una lotta all'*hate speech* con diverse direttive e decisioni, con l'obiettivo che gli stati membri considerino comportamenti razzisti e xenofobi come reati, passibili di sanzioni penali dissuasive (Wongher 2015). E in diversi paesi europei,

incluso il nostro, esistono norme contro il razzismo, il negazionismo, l'apologia di fascismo ecc. Questo per dire che, indipendentemente dal giudizio su tali norme, la discussione sull'*hate speech*, ovvero l'ammissibilità o meno di restrizioni, è inevitabilmente influenzata da variabili contestuali.

Queste ultime, tuttavia, non hanno l'ultima parola sulla discussione teorica e di principio. Perciò, così come in ambiti europei, molti contestano l'esistenza di normative antirazziste e in generale di reati d'opinione, negli Stati Uniti molti hanno fatto osservare che, fermo restando il Primo Emendamento e la dottrina che ne è derivata, non tutto ciò che è discorso è permesso (Shriffin 1990). Si fa notare, per esempio, che la libertà d'espressione è proibita se si ritiene che produca conseguenze dannose; ma, in questo caso, il danno di regola dovrebbe essere indipendente dal contenuto del discorso e dal suo messaggio (Schauer 1993). Per esempio, un concerto rock può essere proibito in una piazza cittadina se si pensa che produca dei danni all'ambiente urbano e ai suoi abitanti. Così anni fa venne proibito un concerto rock in Piazza San Marco a Venezia, per proteggere quello spazio unico e fragile dall'assalto di migliaia di giovani. Ma una simile decisione risulta indipendente dal contenuto del tipo di musica e dal testo delle canzoni o dal messaggio generale del concerto. In questo senso l'intervento è giustificato perché la libertà d'espressione è limitata da ragioni importanti e indipendenti dal contenuto del discorso. Invece nel caso di linguaggio abusivo, l'offesa e ogni eventuale danneggiamento prodotto dalle parole sono intrinseche al contenuto stesso del discorso. Pertanto ogni divieto di linguaggio d'odio richiede una valutazione del contenuto del discorso che infrange il principio di neutralità e che potrebbe aprire la strada a inaccettabili interferenze pubbliche su una basilare libertà individuale. L'argomento della non-neutralità vale per le offese razziste, xenofobe, sessiste omofobe ecc. perché *a*) per essere definite *hate speech* il loro contenuto deve essere esaminato e *b*) una loro censura introduce un trattamento speciale per l'abuso verbale razzista, sessista ecc. a fronte degli abusi verbali generici che sono invece tollerati. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, il trattamento speciale riservato all'*hate speech* rispetto ad altre forme di insulto e linguaggio abusivo, la risposta si richiama all'argomento per i trattamenti differenziali come strumento antidiscriminatorio per realizzare una eguaglianza più autentica. L'argomento che ha goduto di un'ampia condivisione fra i liberali negli anni Ottanta e Novanta non è tuttavia privo di contestazioni (Barry 2000), soprattutto quando il suo campo di applicazione si sposta dalle pari opportunità ad ambiti come la

censura sull'*hate speech*. Due questioni particolarmente spinose al riguardo sollevate dai critici dell'*hate speech* sono: a) quando un gruppo oppresso cessa di essere tale e quindi dove tracciare il limite per la protezione pubblica; e b) la protezione pubblica rischia di disconoscere l'*agency* dei membri del gruppo considerati solo come vittime.

4.

Ritorniamo ora alla disputa sulla libertà di espressione con riferimento all'*hate speech*. I sostenitori delle restrizioni osservano che una posizione assolutista a favore della libertà d'espressione non tiene a un esame accurato. Si fa notare che, nonostante il Primo Emendamento, ci sono norme non controverse nel sistema giuridico americano che restringono il linguaggio non solo indipendentemente dal suo contenuto: le norme contro la calunnia, lo spergiuro, le minacce e la truffa implicano divieti sulla base del contenuto del linguaggio (Shiffrin 1990). La nozione di restrizione neutrale al contenuto, che si ritiene accettabile, intende proteggere la libertà d'espressione da pregiudizi governativi. Però molte limitazioni non controverse del linguaggio, come quelle menzionate sopra, non soddisfano la condizione di neutralità al contenuto, mentre, d'altra parte, la neutralità al contenuto può essere invocata strumentalmente per coprire dei pregiudizi, per esempio, contro i concerti rock. In breve, la neutralità al contenuto non può costituire una chiara linea guida per distinguere divieti legittimi da divieti illegittimi nella restrizione della libertà d'opinione. Se questo è il caso, non c'è una ragione a priori per non indagare entro il contenuto specifico dei discorsi d'odio e i loro effetti negativi.

Inoltre, i sostenitori delle restrizioni ritengono che entro il linguaggio sia tracciabile una distinzione fra espressione di qualcosa, con o senza valore, e pure emissioni vocali (*utterance*), categoria a cui appartengono gli insulti. In questo caso, la censura sugli insulti non implicherebbe una censura su punti di vista ed espressioni, e in questo senso non toccherebbe la priorità del *free speech* (Schauer 1993). La sostenibilità di questa tesi è tuttavia dipendente da quanto la distinzione fra forme di espressione ed emissioni vocali tiene, e la cosa è controversa: un insulto razzista può essere semplicemente la manifestazione di una reazione rabbiosa che si serve di stereotipi sociali, ma potrebbe anche manifestare una convinzione razzista sottostante. E a questo punto l'argomento a favore delle restrizioni ritorna alla questione se i discorsi d'odio

costituiscano danno o meno, un danno paragonabile a quello prodotto dalla calunnia, dallo spergiuro, dalle minacce e dalle truffe. O anche, come tutta una parte dei sostenitori delle restrizioni pensa, se le parole d'odio contro chi appartiene a una storia di oppressione e discriminazione inducano direttamente condotte persecutive, a molestie e attacchi fisici (Waldron 2012). In questo caso, il danno all'integrità personale sarebbe la conseguenza diretta dell'espressione.

5.

Indipendentemente dal quadro giuridico, che rende certe richieste più o meno ricevibili, c'è poi il problema pratico della difficoltà e problematicità a controllare e sanzionare il linguaggio comune, per sua natura volatile e disperso. Dietro questo problema pratico, si cela in realtà una questione teorica, ossia l'indeterminatezza della categoria di *hate speech* (cfr. Besussi, *infra*). Quali tipi di espressioni d'odio, in quale contesti e circostanze, e dirette verso chi andrebbero ristrette e censurate? L'insulto diretto verso individui e gruppi, in contesti pubblici o privati, la marcia o manifestazione dei suprematisti bianchi in una città del Sud degli Stati Uniti, un comizio ispirato a principi razzisti e xenofobi, una dottrina come il negazionismo? Come si vede, le espressioni di odio si possono trovare in contesti tra loro molto diversi, con diversi destinatari e articolate o meno in discorsi più ampi. È evidente che una restrizione a largo raggio comporterebbe una limitazione della libertà di espressione difficilmente accettabile in una società liberale. E tuttavia la necessaria delimitazione di eventuali restrizioni comporta il riconoscimento dell'impossibilità di purgare il linguaggio da espressioni d'odio che sembrerebbe segnalare la futilità di un divieto circoscritto a una porzione limitata di espressioni.

L'indeterminatezza della categoria "discorso d'odio" non è un problema intrinsecamente insuperabile; richiede piuttosto una chiara distinzione di tipi di discorso e di ambiti. Questo è ciò che si fa abitualmente quando ci si occupa di teoria: elaborare una tipologia e distinguere gli ambiti di applicazione è quanto filosofi e teorici sociali fanno normalmente. In questo senso, la nozione di *hate speech* rimarrebbe ampia e inclusiva di ogni forma e modalità di esprimere disprezzo e odio, ma poi le eventuali restrizioni potrebbero riguardare solo un tipo particolare in un ambito particolare, come in effetti

già succede nei tribunali, dove gli oltraggi alla corte sono sanzionati, anche negli Stati Uniti, con buona pace del Primo Emendamento. Se il senso della richiesta di restrizione di linguaggio abusivo nei confronti di minoranze e gruppi oppressi è di tipo simbolico, allora anche la restrizione limitata a un tipo particolare di linguaggio (insulti) in luoghi specifici (tribunali o uffici pubblici) potrebbe funzionare. In quegli ambiti gli insulti sono in genere già sanzionati, ma il razzismo, il sessismo o l'omofobia potrebbero costituire un'aggravante. La libertà d'espressione non verrebbe toccata nella società civile; punti di vista ed espressione di posizioni anche scomode non sarebbero censurati e tuttavia l'agognato riconoscimento simbolico contro gli abusi e il misconoscimento sarebbe raggiunto. In realtà questa posizione di mediazione e ragionevolezza non sembra incontrare particolari consensi da nessuno dei due fronti.

6.

Una posizione abbastanza diffusa fra i liberali è quella che riconosce che ci sia un qualche merito nell'argomento a favore della regolazione del discorso d'odio, ma anche che il problema non possa essere risolto con misure legali, con la censura su materie di espressione e discorsi. In questo caso la soluzione viene demandata a un processo di educazione entro la società civile che porti all'eliminazione di codici linguistici e forme di espressione razziste, sessiste, xenofobe ecc. (Dworkin 1993, Ross 2015). Questa posizione riconosce le offese a gruppi marginali come un problema per la coesistenza civile di gruppi e persone di diversa origine, cultura e tratti. Ritiene che esse non debbano essere moralmente tollerate e che possono essere legittimamente sanzionate socialmente, ma rifiuta che possano essere oggetto di censura legale, perché in quel caso la soluzione è peggiore del problema originario. Questa posizione prende sul serio sia la questione del linguaggio abusivo, sia l'intangibilità della libertà di espressione e demanda la soluzione a un riaggiustamento della *civility*, la virtù sociale che consente un'interazione rispettosa e fluida fra agenti sociali.

Anche questa prospettiva non è però esente da problemi: da una parte non considera il problema del riconoscimento simbolico, che, come s'è detto, è alla base della richiesta dei gruppi oppressi. Dall'altra, non tiene conto del fatto che anche il riaggiustamento delle regole di *civility* può produrre

una rigidità sociale altamente indesiderabile, così anche se si evita la censura legale, l'ingessamento del linguaggio da correttezza politica che si è verificato negli Stati Uniti in contesti quali i campus, l'editoria, le scuole, produce una pressione sociale non meno invasiva di quella legale. Teniamo conto che gli *speech codes* adottati da scuole e università comportano sanzioni non solo morali e, non a caso, sono spesso oggetto di cause legali miranti a sradicare le sanzioni imposte dalle scuole su infrazioni allo *speech code* (Ross 2015, 5). In conclusione, seppur c'è chi nega che ci sia un problema, il problema c'è, ma non ha una facile soluzione. Questo perché in una società tollerante, restrizioni sul linguaggio, siano esse legali o socialmente sanzionate, limitano lo spazio della tolleranza che, tuttavia, è altrettanto limitato dalla presenza di forme e espressioni di intolleranza, quali espressioni d'odio e avversione sono.

7.

Dopo due decenni di discussione sull'*hate speech* e correttezza politica, la letteratura in tema è molto ampia e sofisticata. Il tema è stato affrontato da filosofi del linguaggio, da filosofe femministe, da teorici politici, filosofi del diritto, psicologi e sociologi. In questa abbondanza di prospettive, argomenti e punti di vista, gli articoli di questo numero speciale di *Biblioteca della Libertà* si segnalano per la loro originalità rispetto alla letteratura sul tema.

Partiamo dall'articolo di Nicola Riva, "Il principio del danno e le espressioni di avversione e d'odio". Qui l'autore, pur affrontando una tematica classica, quale quella della definizione del danno, propone una prospettiva innovativa e sofisticata che si scosta decisamente da punti di vista più tradizionali. Riva sostiene che le richieste di limiti legali alle espressioni d'odio e d'avversione siano, in linea di principio, giustificabili da un punto di vista liberale; il che non significa che ogni norma restrittiva sulle espressioni d'odio sia automaticamente giustificata: in ogni singola decisione legale vanno bilanciati i pro e i contro e in ogni caso va definito precisamente l'ambito di applicazione. L'argomento di Riva per mostrare la giustificabilità in linea di principio delle restrizioni è focalizzato sul principio del danno.

In generale le offese non sono considerate come danno, poiché, altrimenti, non ci sarebbe più spazio per la tolleranza. Rifacendosi al noto dibattito fra Patrick Devlin e Herbert Hart, negli anni Cinquanta (Devlin 1959, Hart 1962), sulla tollerabilità o meno di pratiche moralmente invise alla maggio-

ranza della società come aborto e omosessualità, Riva concorda con Hart che le offese non possono essere considerate come un danno tale da giustificare la limitazione della libertà di chi offende. Se si considera che la tolleranza per definizione implica che il comportamento o la pratica tollerata è disapprovata da chi tollera, se l'offesa derivante dalla disapprovazione morale di una pratica fosse considerata come danno e quindi costituisse un limite alla tolleranza, il risultato sarebbe che la tolleranza verrebbe svuotata in partenza (Galeotti 2002). Questo perché il disaccordo, la disapprovazione, il fastidio per la pratica in questione, etichettate come danno, bloccherebbero a priori la possibilità di trovare ragioni più forti o di altro livello per sospendere la potenziale interferenza con la pratica stessa e dunque tollerarla. Accantonate dunque le offese come possibili danni, Riva conduce una sottile analisi, fornendo ragioni convincenti del perché tanto una concezione troppo ristretta del danno, che lo limita a quello fisico alla persona e alla proprietà, quanto una concezione troppo larga, che appunto includa le offese e il danno simbolico, non risultino soddisfacenti. Inoltre, Riva mostra che l'equiparazione del danno alla violazione di diritti conduce a un ragionamento circolare, in quanto il danno serve a definire diritti, e dunque i diritti non possono, a loro volta, definire il danno. Alla fine, egli propone una sua concezione del danno come limitazione della libertà reale delle persone. La nozione di libertà reale, che Riva riprende da Philippe Van Parijs (1996), riguarda le effettive opportunità di azione e gestione della propria vita che le persone hanno. Espressioni d'odio e avversione dirette a membri di gruppi marginali e minoritari hanno l'effetto di ridurre la libertà reale delle persone, intimidendole, e mettendo in questione la loro presenza come agenti sociali capaci e alla pari. L'elemento interessante di questa sua definizione sta nel fatto che il discorso d'odio che produce danno è quello che riduce la libertà reale del target dell'espressione, senza che sia necessario specificare che il danno delle espressioni d'odio riguarda esclusivamente i membri di gruppi oppressi. È ovvio che la riduzione della libertà reale riguarda in genere membri di gruppi oppressi, marginali e discriminati: gli insulti ai capitalisti difficilmente riducono le loro opportunità e progetto di vita. Tuttavia non è necessario specificare alcuna delimitazione dei destinatari del discorso d'odio se per danno si intende la riduzione della libertà reale. Questa mossa presenta un doppio vantaggio: da un lato, evita il trattamento differenziale, perché l'eventuale restrizione legale riguarda tutti i discorsi d'odio che limitano la libertà reale dei destinatari dell'espressione; dall'altro, evita il rischio di vittimizzazione dei membri delle

minoranze, la cui *agency* potrebbe essere messa in questione dal bisogno di protezione pubblica. Qui si protegge la libertà reale delle persone, e quindi la loro capacità di *agency* e non la loro identità o le loro differenze.

8.

Se l'articolo di Riva tratta in modo innovativo il principio del danno, con esiti originali e interessanti, si muove pur sempre lungo una linea di riflessione nota sull'*hate speech* che vede il principio di libertà d'espressione circoscrivibile solo da un ben inteso principio del danno. Invece il secondo articolo di questa raccolta, "*Hate Speech*. Una categoria inattendibile" di Antonella Besussi apre una prospettiva completamente diversa e originale e avanza una tesi nuova quanto controversa in difesa dell'assenza di ogni regolazione di ogni tipo del linguaggio pubblico. L'autrice critica l'*hate speech* innanzitutto come nozione troppo indeterminata per qualunque uso teorico e rifiuta l'idea di ogni limitazione sia legale sia sociale del linguaggio come indebita riduzione della natura intrinsecamente conflittuale e avversariale del discorso pubblico democratico. Più precisamente, l'articolo affronta la questione dell'*hate speech* dal punto di vista di un'analisi critica della categoria stessa per gli usi che ne vengono fatti nel discorso pubblico e politico. Secondo Besussi, l'*hate speech* è una categoria che soffre di vaghezza implicante "unilateralismo normativo" e una moralizzazione del discorso pubblico. In altri termini, l'*hate speech* non definisce un preciso dominio di espressioni linguistiche, ma la pratica, ritenuta moralmente deplorabile, di esprimere disprezzo e avversione per appartenenti a gruppi oppressi. È dunque il fatto che le espressioni d'odio siano dirette dalla maggioranza alle minoranze e che sia deplorabile offendere chi viene presentato in una situazione di permanente inferiorità a caratterizzare l'*hate speech* e non già una specifica categoria di atti linguistici. La tesi di fondo è che la considerazione di *hate speech* come un problema da affrontare con restrizioni, siano esse sostenute da sanzioni legali o semplicemente sociali, del linguaggio pubblico presuppone il rifiuto o la mancata considerazione della dimensione avversariale del discorso pubblico. Secondo l'autrice, il discorso pubblico è invece intrinsecamente costituito da punti di vista opposti, da disaccordi profondi e posizioni non conciliabili; tutto ciò è elemento caratterizzante della politica democratica che dunque ha bisogno di libertà d'espressione senza restrizioni. La vaghezza del dominio di *hate speech*, a cui

vengono attribuiti volta a volta tipi diversi di espressioni, è secondo l'autrice, funzionale al suo uso politico nelle diverse circostanze, ma problematico per definire *hate speech* una categoria propriamente analitica. In linea di principio, l'uso vago di un concetto non impedisce che si possa fare un'opera di pulizia concettuale e lo si renda adatto per un serio uso teorico. Tuttavia, ciò che Besussi vuol sottolineare qui, è la funzionalità della vaghezza all'uso politico per sostenere l'unilateralità normativa di cui si è detto sopra. La critica a tutto campo alla categoria di *hate speech* viene sostenuta anche con l'argomento della problematicità dell'antidualismo metafisico fra mente e corpo. Secondo l'autrice, questo sarebbe lo sfondo che consente di concepire le parole come azioni e di cancellare la distinzione fra danno materiale e danno immateriale. *Words that wound*, parole che feriscono, come recita il titolo di un noto testo in argomento (Matsuda, Delgado 1992). La distinzione metafisica fra parole e azioni è ovviamente problematica, come ha insegnato Austin (1962). Ciò che però vuole segnalare Besussi è che non tutte le espressioni linguistiche sono atti performativi e che andrebbero anche considerati come punti di vista a cui si può rispondere e opporre un punto di vista opposto. In questo modo i membri dei gruppi oppressi e minoritari cesserebbero di essere vittimizzati, oggetti di protezione pubblica, e potrebbero acquistare *agency* e voce in un discorso pubblico non protetto. Secondo Besussi, l'asimmetria presupposta dai sostenitori dell'*hate speech* come sottintesa ai discorsi d'odio che sono oggetti d'analisi, asimmetria tra parlante e destinatario, che è una minoranza o un gruppo oppresso, annulla ingiustificatamente l'eguaglianza dei punti di vista che costituisce la caratteristica del discorso pubblico democratico. L'esito è una discriminazione moralistica dei punti di vista. La tesi di Besussi è molto forte e presta il fianco a varie possibili obiezioni. La prima che viene in mente è che gli insulti non sono esattamente un punto di vista, anche se sono indicativi di un certo tipo di convinzioni. La seconda riguarda il dualismo metafisico che certamente non può essere semplicemente assunto. Ma al di là delle potenziali obiezioni, questo articolo mette opportunamente in discussione la concezione vittimistica dei membri delle minoranze o gruppi oppressi come privi di *agency*, che mi sembra uno spunto molto importante nella discussione sull'*hate speech* dopo due decenni di dibattito. E inoltre ricorda che il discorso pubblico è intrinsecamente avversariale e si nutre di risposte a punti di vista su cui si è in disaccordo. Va detto che la possibilità di rispondere agli insulti e ai discorsi d'odio non implica anche l'accessibilità della risposta da parte di chi si sente misconosciuto o la serenità di rispondere

senza sentirsi minacciato (Ross 2015, 171). In anni recenti gli studi sull'ingiustizia epistemica hanno messo in evidenza le asimmetrie epistemiche che abitano lo spazio pubblico, al di là dell'eguaglianza di principio dei punti di vista (Fricker 2007). Tuttavia il riconoscimento dell'ingiustizia epistemica non invita a un'operazione di pulizia del linguaggio, che è futile oltre che dannosa, ma a dedicarsi all'ingiustizia strutturale che sostiene la prima.

9.

Il terzo articolo, "Discorsi d'odio come pratiche ordinarie" di Corrado Fumagalli suggerisce apertamente questa conclusione. Questo articolo rappresenta un'ulteriore, diversa e originale prospettiva di analisi sulla questione dell'*hate speech*, considerato qui nella sua natura di atto linguistico. In questo modo Fumagalli sposta l'attenzione dal parlante agli uditori. Facendo riferimento all'analisi pragmatica degli atti linguistici, l'autore analizza il rapporto tra parlante, uditore e oggetto del discorso d'odio. In particolare si sofferma sul rapporto fra parlante e uditore. La tesi sostenuta nell'articolo è la seguente: il parlante si sintonizza sull'uditorio che ha di fronte, di conseguenza le sue parole d'odio presumono un riconoscimento da parte della platea. Anche se c'è sempre il rischio da parte del parlante di un'errata sintonizzazione, tuttavia in generale, Fumagalli sostiene che le parole d'odio, lungi da produrre un atteggiamento d'odio nella platea, in realtà strizzano l'occhio a un uditorio che è già orientato in quel senso. Mentre gran parte della letteratura sull'*hate speech* considera i discorsi d'odio come incitamento non solo all'odio, ma ad azioni dirette contro l'oggetto d'odio, ossia il gruppo che è il bersaglio del discorso, Fumagalli considera piuttosto i discorsi d'odio come la verbalizzazione di atteggiamenti diffusi nell'uditorio, a scopo di riconoscimento fra parlante e uditore. In questo senso, l'oggetto di biasimo del discorso d'odio viene diffuso in pratiche sociali, il discorso d'odio viene così normalizzato in una pratica condivisa tra parlante e uditore. Di conseguenza il trattamento del discorso d'odio si sposta sulle pratiche, perché sono quelle a rendere possibili certi discorsi che l'uditorio accetta. In altri termini, non è attraverso restrizioni legali o sociali dell'*hate speech* che si combattono razzismo, sessismo, omofobia ecc., ma è piuttosto confrontandosi con le diffuse pratiche sociali che incorporano atteggiamenti e convinzioni razziste, sessiste ecc. che si cureranno i discorsi d'odio che sono un sintomo di quelle pratiche e non produttrici di odio.

Concludendo, questi saggi forniscono al lettore prospettive non ovvie e poco indagate sul problema dell'*hate speech* che questa introduzione ha cercato piuttosto di inquadrare come dibattito ormai ventennale nella teoria e nella società democratica.

BIBLIOGRAFIA

- Alcoff L. (a cura di) (2006), *Identity Politics Reconsidered*, New York, Palgrave Macmillan.
- Austin J.L. (1962), *How to Do Things with Words*, Oxford, Clarendon.
- Baroncelli F. (1996), *Il razzismo è una gaffe*, Roma, Donzelli.
- Barry B. (2000), *Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism*, Cambridge, Polity Press.
- Berman P. (a cura di) (1992), *Debating PC. The Controversy over Political Correctness over Campuses*, New York, Dell.
- Cantle T. (2008), *Community Cohesion: A New Framework for Race and Diversity*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Casement W. (1997), *The Battle of Books in Higher Education. The Great Canon Controversy*, New Brunswick, Transaction.
- Cohen M., Nagel T., Scanlon T. (a cura di) (1977), *Equality and Preferential Treatment*, Princeton, Princeton University Press.
- Devlin P. (1959), *The Enforcement of Morals*, Oxford, Oxford University Press.
- Dworkin R. (1993), "Women and Pornography", *New York Review of Books*, October 1993, pp. 36-42.
- Fricke A. (2007), *Epistemic Injustice*, Oxford, Oxford University Press.
- Galeotti A.E. (2002), *Toleration as Recognition*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gates H.L. (1992), "Whose Canon is Anyway?", in Berman 1992, pp. 190-200.
- Hart H.H. (1962), *Law, Liberty and Morality*, Oxford, Oxford University Press.
- Howe I. (1992), "The Value of Canon" in Berman 1992, pp. 153-171.
- Hughes G. (2009), *Political Correctness; A History of Semantic and Culture*, Oxford, Wiley-Blackwell.
- Kymlicka W. (1995), *Multicultural Citizenship*, Oxford, Oxford University Press.
- Mackinnon C. (1993), *Only Words*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Matsuda M., Delgado C.L. (1962), *Words that Wound*, San Francisco, Westview.
- Modood T. (2007), *Multiculturalism*, Cambridge, Polity Press.

- Okin S.M. (1999), "Is Multiculturalism Bad for Women?", in J. Cohen, M. Howard, M. Nussbaum (a cura di), *Is Multicultural Bad for Women?*, Princeton, Princeton University Press.
- Parekh B. (2000), *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Basingstoke, Macmillan.
- Post R.C. (1991), "Racist Speech, Democracy and the First Amendment", *William and Mary Law Review*, vol. 32, n. 2, pp. 267-388.
- Rawls J. (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Raz J. (1994), "Multiculturalism: A Liberal Perspective", *Dissent*, Winter, pp. 67-79.
- Ross C. (2015), *Lessons in Censorship*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Schauer F. (1993), "The Phenomenology of Speech and Harm", *Ethics*, vol. 103, n. 4, pp. 635-653.
- Schlesinger A. Jr. (1992), *The Disuniting of America. Reflection on a Multicultural Society*, New York, Norton & C.
- Shiffrin S.H. (1990), *The First Amendment: Democracy and Romance*, Princeton, Princeton University Press.
- Taylor C. (1994), "The Politics of Recognition", in A. Gutmann (a cura di), *Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition*, Princeton, Princeton University Press, pp. 25-74.
- Thompson S., Yar. M. (2011), *The Politics of Misrecognition*, Farnham, Ashgate.
- Van Parijs P. (1996), *Real Freedom for All*, Oxford, Oxford University Press.
- Waldron J. (2012), *The Harm in Hate Speech*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Wongher V. (2015), *Disciplina della libertà di espressione sull'hate speech nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America: profili a confronto*, <https://tesi.luiss.it/15958/1/wongher-valeria-tesi-2015.pdf>.
- Young I. (1990), *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, Princeton University Press.

